



# AVVISO ALLA CLIENTELA

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 345, LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N.266 IN MATERIA DI DEPOSITI DORMIENTI.

Con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 22/06/2007 n. 116, cui si riferisce il Regolamento di attuazione, **sono “dormienti” i rapporti, i sospesi contabili e i depositi di somme costituiti a fronte di assegni emessi senza provvista** con saldo maggiore di Euro 100, senza operazioni eseguite per iniziativa del titolare o da terzi da lui delegati, per oltre dieci anni e gli **assegni circolari** prescritti, di qualsiasi importo.

La Banca comunica i depositi dormienti esponendo negli spazi di Filiale aperti al pubblico e pubblicando sul sito <https://www.credit-agricole.it/informative/conti-e-depositi-dormienti>, i relativi elenchi.

Il **Decreto** dispone che la Banca comunichi lo stato di dormienza ai titolari dei depositi nominativi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre **prevede che, in assenza di disposizioni** da parte del Cliente entro 180 giorni dalla data apposta sulla raccomandata, **la Banca estingue i depositi dormienti e riversi le relative giacenze in un Fondo** appositamente istituito dallo Stato per specifiche finalità.

Il personale della Filiale rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.